

Regolamento d'Istituto
del
Liceo Ginnasio statale ORAZIO Roma (C.di I. del 28/09/2022)

Il presente Regolamento è conforme alla norma istitutiva degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, DPR n.416/1974. ai principi dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, alla Nota MIUR Prot.3602 31 luglio 2008, al Regolamento dell'Autonomia, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

PREMESSA

La Scuola si impegna a favorire, nel rispetto delle leggi della Repubblica, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e l'esercizio delle libertà costituzionali.

La scuola perciò si impegna a:

- Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con il ripudio di ogni manifestazione razzista o contraria al rispetto dei diritti umani e/o civili.
- Promuovere il dialogo di tutte le componenti della comunità scolastica nel reciproco rispetto delle relative prerogative e delle regole democratiche.

CAPO I

GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 PREMESSE COMUNI

La presenza dei membri eletti o di diritto alle riunioni degli organi collegiali è obbligatoria. L'eventuale assenza deve essere giustificata al presidente dei rispettivi organi.

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto un verbale su apposito registro.

Le assemblee delle varie componenti scolastiche devono favorire la partecipazione democratica alla vita e ai problemi della scuola.

Art. 2 COLLEGIO DEI DOCENTI

E' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto.

E' presieduto dal Dirigente scolastico.

Le funzioni di Segretario sono attribuite ad un componente del Collegio dei docenti

Si riunisce all'inizio di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque secondo quanto stabilito dal Piano annuale delle attività deliberato ad inizio anno scolastico.

Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (art. 28 D.P.R. 416).

Le competenze del Collegio dei Docenti sono le seguenti:

1. Deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:
 - a. Elaborazione del Piano dell'Offerta formativa
 - b. Programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
 - c. Sperimentazione di metodologie e didattiche, qualora coinvolga più insegnanti, sentito il parere dei Consigli di Classe interessati e sentito il C.di I., ove occorra l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
2. Valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificarne l'efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
3. Provvedere:
 - a. All'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante;
 - b. Alla scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal C. di I.;
4. Promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti;
5. Formulare proposte al Dirigente, tenendo conto dei criteri generali indicati dal C.d.I. o delle proposte dei Consigli di Classe, sui seguenti punti:
 - a. Formazione delle classi;
 - b. Orario delle lezioni;
 - c. Funzionamento biblioteca;
 - d. Svolgimento delle altre attività scolastiche;
6. Valutazione del Regolamento d'Istituto, della Carta dei servizi, del Regolamento disciplinare degli studenti, del Regolamento dell'Organo di Garanzia
7. Eleggere docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
8. Indicare i docenti membri delle Commissioni di lavoro i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, daranno indicazioni relative agli acquisti per la biblioteca, i laboratori e le attrezzature sportive.

Art. 3 DIPARTIMENTI

I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline.

Essi hanno lo scopo di concordare:

1. gli obiettivi disciplinari;
2. i contenuti programmatici;
3. le metodologie;
4. i criteri e gli strumenti di valutazione;
5. le forme e la frequenza delle verifiche;
6. l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo;
7. le attività ed eventuali progetti integrativi;
8. eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche.
9. le attività di aggiornamento.

Essi si riuniscono nei periodi previsti dal Piano annuale delle attività.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente o i rispettivi coordinatori.

Art. 4 CONSIGLI DI CLASSE

Durano in carica un anno scolastico; sono composti dai docenti di ogni singola classe, da due studenti e due genitori; sono presieduti dal Dirigente o da un docente da lui delegato. Uno dei docenti svolge le funzioni di segretario.

I consigli di classe sono convocati dal Dirigente almeno tre volte l'anno. In via straordinaria possono essere convocati su richiesta scritta (rivolta al preside) della maggioranza dei membri del consiglio stesso.

Il Collegio dei Docenti delibera, ad inizio d'anno scolastico, il calendario e le modalità delle riunioni dei Consigli di classe.

I consigli di classe hanno il compito di:

1. Agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e studenti, al fine di realizzare condizioni favorevoli per un migliore svolgimento dell'attività didattica;
2. Vagliare l'andamento didattico e disciplinare della classe;
3. Discutere gli obiettivi della programmazione didattica, chiarirne i contenuti e precisare i criteri di valutazione degli alunni;
4. Formulare proposte al collegio dei docenti con particolare riguardo ai seguenti punti:
 - a. Adozione dei libri di testo;
 - b. Acquisto di nuove attrezzature didattiche, bibliografiche e audiovisive;
 - c. Iniziative di sperimentazione didattica;
 - d. Corsi extracurricolari ed altre attività scolastiche;
 - e. Viaggi d'istruzione

5. individuare per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o comportamentale dei singoli alunni e progettare gli interventi didattici ed educativi, ordinari o integrativi, volti a rimuoverne le cause.
6. Riunirsi, su convocazione del Dirigente, in funzione di organo disciplinare.

Spettano al Consiglio con la sola presenza dei Docenti:

1. Realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
2. Valutazione periodica e finale degli studenti.

Per ciascun Consiglio di Classe viene nominato dal Dirigente un coordinatore con i seguenti compiti:

1. presidenza delle riunioni su delega del Capo d'Istituto;
2. coordinamento delle attività programmate dal Consiglio;
3. azione referente nei confronti della Presidenza e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli alunni.

Art. 5 CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente, otto docenti, quattro studenti, quattro genitori, due non docenti.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad un Consigliere non minorenne.

Presiede un genitore membro del Consiglio.

Il segretario, nel redigere i verbali, sintetizza gli interventi dei consiglieri, trascrive in maniera dettagliata solo quelli richiesti dall'interessato.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in ordine al Programma annuale, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il finanziamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il C.di I. dura in carica tre anni, indipendentemente dalla variazione della popolazione scolastica in tale periodo; fa eccezione la componente studentesca che viene eletta all'inizio di ogni anno.

Il C.I. elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un non docente, da un genitore e da uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, ed il Direttore Sga che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta.

La Giunta presenta al C.di I. il Programma annuale, predisposto dal Dirigente e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso.

La prima seduta del C.di I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è convocata e presieduta dal Dirigente scolastico.

In tale occasione ha luogo l'elezione, a scrutinio segreto, del presidente.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti la votazione deve ripetersi fino alla elezione di uno degli eligendi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, recapitato ad ogni membro almeno cinque giorni prima della data fissata; l'avviso, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno deve essere affisso all'albo dell'Istituto.

Solo per motivi di particolare urgenza si può convocare il Consiglio con preavviso inferiore ai 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente più della metà dei consiglieri.

L'o.d.g. del Consiglio può essere modificato su decisione unanime dei membri presenti alla seduta.

Ciascun membro del C.I. può proporre, con richiesta al Presidente, l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g.; tale richiesta verrà soddisfatta nella prima seduta utile del Consiglio, al quale comunque sarà resa nota, se non dovesse essere accolta, con motivazione scritta.

Gli atti relativi all'o.d.g. sono a disposizione dei membri del Consiglio presso la segreteria dell'Istituto e la Presidenza.

Durante le riunioni del Consiglio le deliberazioni sono sottoposte a votazione normalmente per alzata di mano o, su richiesta di uno o più membri, per appello nominale.

Sono sottoposte a votazione segreta le deliberazioni relative a persone.

Alle sedute del C.di I. possono assistere gli elettori delle componenti in esso rappresentate, nei limiti consentiti dalla capienza del locale in cui si svolge la seduta.

Gli ammessi alla seduta non hanno facoltà di intervenire.

Alle sedute in cui siano in discussione argomenti concernenti specifiche persone non è ammesso il pubblico.

Alle sedute del C.di I. possono essere invitati esperti e rappresentanti di Enti ed Istituzioni.

Gli atti del Consiglio vengono esposti oltre che all'albo dell'Istituto anche sul sito della scuola nei giorni successivi ad ogni riunione fino a quella seguente.

Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:

- Su richiesta del Presidente;
- Su richiesta della Giunta Esecutiva;
- Su richiesta di almeno un terzo dei membri;
- Su richiesta del Dirigente

Il C.di I. ha i seguenti compiti:

1. delibera, su proposta della Giunta, fatte salve le competenze del Dirigente e degli altri OO.CC., sulle materie previste dal D.I. 44/2001
2. indica i criteri per la formulazione dell'orario scolastico;
3. indica criteri generali sui seguenti punti:
 - a. iscrizioni e formazione delle classi;
 - b. coordinamento organizzativo di Consigli di classe e delle Assemblee;

4. elegge nel suo seno i membri della Giunta Esecutiva;
5. designa i componenti della Commissione Elettorale per la componente genitori ed ATA;
6. formula proposte per la sperimentazione sul piano degli ordinamenti e delle strutture;
7. esprime al Collegio dei docenti pareri in ordine ai programmi di sperimentazione metodo-logico-didattica;
8. delibera in merito alla partecipazione a reti o associazioni di scuole.

CAPO II

PARTECIPAZIONE

Art. 6 ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Le assemblee studentesche sono considerate parte integrante della formazione educativa.

1) Assemblea d'Istituto degli Studenti

L'assemblea studentesca d'Istituto si propone l'approfondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

E' convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o dal 10% degli studenti e, in relazione a circostanziati argomenti di discussione, può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Dell'assemblea verrà data comunicazione alle famiglie.

L'assemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore d'insegnamento, a partire dalla seconda ora, nel limite delle rimanenti ore di lezione di una giornata.

L'attività didattica resterà sospesa per la durata dell'assemblea. Gli insegnanti rimarranno in servizio comunque nell'Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

E' consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto -che può rifiutare soltanto con deliberazione motivata- o del Dirigente Scolastico.

L'assemblea elegge un Presidente di volta in volta o per un periodo più prolungato e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, possibilmente nella prima assemblea dell'anno scolastico. Il regolamento deve essere inviato in visione al C.di I.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Presidente dell'assemblea stessa.

2) Assemblea di classe degli studenti

Può aver luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di una giornata.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può coincidere sempre con l'insegnamento delle stesse materie.

L'assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente e di darsi un proprio regolamento.

3) Norme comuni alle due assemblee

La convocazione delle assemblee studentesche d'istituto e di classe deve essere comunicata, per iscritto al Dirigente, cinque giorni prima per quella di Istituto, cinque giorni prima per quella di Classe e deve contenere la data e l'ordine del giorno. Il Dirigente, verificata la rispondenza dell'o.d.g. alle finalità previste dalla legge, apporrà il proprio visto sulla convocazione.

Questa sarà affissa a cura del Preside all'albo della scuola per l'Assemblea d'Istituto e riportato sul registro di classe per le Assemblee di Classe.

Il Dirigente ha il potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezioni.

Per motivi di particolare necessità o urgenza il Dirigente potrà autorizzare una riunione dei rappresentanti di classe (Comitato studentesco) da tenersi con le modalità indicate dallo stesso Dirigente.

Le ore destinate alle assemblee di classe e d'istituto possono essere utilizzate, a richiesta degli studenti, per attività di ricerca e per i lavori di gruppo.

L'utilizzazione delle ore e l'organizzazione di tali attività spetta agli studenti.

Anche per tali attività vale il potere d'intervento del Dirigente.

Art. 7 ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le assemblee possono essere di classe o d'istituto.

Le assemblee devono mirare all'approfondimento dei problemi della scuola e dei rapporti fra le varie componenti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe o da almeno un decimo dei genitori.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando lo richiedano un decimo dei genitori.

Le assemblee si devono svolgere fuori dall'orario delle lezioni.

La data e l'ora di svolgimento delle assemblee, tenute nei locali dell'istituto, devono essere concordate con il Dirigente.

I genitori promotori ne daranno comunicazione con affissione all'albo e mediante circolare del Dirigente agli studenti.

Possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e gli Insegnanti.

L'assemblea dei genitori elegge un Presidente e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C.di I.

Le libere Associazioni dei genitori potranno richiedere al Dirigente l'autorizzazione a riunirsi nei locali della Scuola con le modalità sopra indicate.

Art. 8 COMITATO STUDENTESCO

Presso l'Istituto è costituito un Comitato Studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno, dai quattro studenti eletti nel Consiglio d'Istituto e dai due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti.

Il comitato studentesco si dota di un proprio regolamento ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative. Tale regolamento, che deve essere conforme ai principi di legalità previsti dalla normativa scolastica vigente, sarà acquisito dal Consiglio d'Istituto

Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, oltre a quelle stabilite dalle norme vigenti in materia, svolge le seguenti funzioni:

1. formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
2. assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
3. esprime pareri e formula proposte in ordine al POF, al Regolamento d'Istituto ed alla Carta dei Servizi.
4. esprime pareri in ordine alle iniziative complementari e alle attività integrative della scuola così come previsto nel d.p.r. del 10-10 96 n.567 e successive modifiche e/o integrazioni

Esso si riunisce di norma in orario non scolastico, su convocazione del suo Presidente e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Qualora in via eccezionale si riunisse in orario scolastico, le riunioni non saranno più di tre nel corso di ogni anno scolastico e comunque nell'ultima ora di lezione.

Art. 9 COMITATO DEI GENITORI

E' prevista la costituzione di un Comitato dei Genitori. Esso è formato di diritto dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, svolge le seguenti funzioni:

1. formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
2. assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
3. esprime parere e formula proposte in ordine al POF, al Regolamento d'Istituto ed alla Carta dei Servizi della Scuola.

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Dirigente ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

Art 10. ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito gratuito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal DPR 567/96 e successive modifiche ed

integrazioni. Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli spazi della scuola, come singoli o come associazioni, secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto previo accordo con il Dirigente scolastico ed in orario non scolastico.

Art. 11 FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI

Su richiesta del Comitato studentesco o del C.d.I. gli studenti possono essere consultati nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola. Tali consultazioni avvengono in forma scritta, anche mediante questionari o altre forme di rilevazione e/o confronto, formulati da una commissione formata da persone competenti al riguardo, e composta da tutte le componenti della scuola. I risultati di tali consultazioni, nel rispetto della normativa sulla privacy sono resi pubblici e sono oggetto di una relazione che il Comitato Studentesco sottopone all'attenzione del C.d.I.

Art. 12 FORME DI COLLABORAZIONE TRA DOCENTI, GENITORI E STUDENTI

Per garantire la massima trasparenza e partecipazione, il C. d. I. può istituire gruppi di lavoro, a carattere consultivo e propositivo, formati preferibilmente da un docente (nominato dal Collegio docenti), un genitore (nominato dal Comitato di Genitori o, in sua assenza, dall'assemblea di Istituto dei genitori) e uno studente (nominato dal Comitato Studentesco) per collaborare con i docenti preposti a specifiche attività ed iniziative dell'Istituto (viaggi di istruzione, redazione, modifica e revisione dei documenti ufficiali della scuola, ...)

Tali gruppi avranno il compito di raccogliere e valutare proposte, progetti, modifiche e correzioni suggerite dalle varie componenti della scuola; di informare le rispettive componenti dell'andamento dei lavori; di esprimere pareri non vincolanti.

Alla fine dell'anno scolastico in cui hanno operato, dovranno verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti dovrà avvenire immediatamente dopo l'istituzione del gruppo di lavoro deliberata dal C. d. I. al fine di consentire la più rapida operatività.

CAPO III

ATTIVITA' COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE

Art 13. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA INTEGRATIVE

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire alle giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto, della disponibilità dei locali nella scuola, delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche. Tali iniziative sono regolate secondo quanto stabilito dal DPR 567/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'istituto è aperto per attività culturali ed extrascolastiche secondo modalità, giorni e orari stabiliti dal Consiglio d'Istituto all'inizio dell'anno.

CAPO IV

OBBLIGO DELLA FREQUENZA, ORARIO D'INGRESSO, D'USCITA, RITARDI, ASSENZE.

Art.14 OBBLIGO DELLA FREQUENZA

La continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dell'allievo e il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del credito. Come da delibera del Collegio dei Docenti del 12 ottobre 2006, si conferma:

1. che il limite delle assenze per definire regolare la frequenza non dovrà superare la percentuale, sul monte ore annuale di lezione, del 15% tenendo ragionevolmente conto della natura delle assenze stesse;
2. oltre il suddetto limite la frequenza sarà definita non regolare.

Art. 15 ORARIO DELLE LEZIONI

L'orario annuale delle lezioni viene stabilito dal Dirigente sentiti gli organi competenti (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto).

I docenti garantiranno l'assistenza negli intervalli, coadiuvati dal personale ausiliario.

L'istituto è aperto per attività culturali ed extrascolastiche almeno due pomeriggi alla settimana, da fissare in Consiglio d'Istituto all'inizio dell'anno.

Art. 16 ORARIO D'INGRESSO E RITARDI

Gli studenti che risiedono oltre il raccordo potranno richiedere annualmente l'autorizzazione a una leggera modifica dell'orario d'ingresso, in casi eccezionali.

L'orario di ingresso è alle ore otto, è consentito entrare sino alle 8:05 e tale ritardo è segnalato come ritardo breve sul registro elettronico. Oltre il suddetto orario occorre attendere la seconda ora.

Esclusivamente gli alunni che abitano oltre il raccordo possono entrare sino alle ore 8,10 senza alcuna segnalazione di ritardo sul registro elettronico.

Non è possibile uscire prima del termine delle lezioni, se non per motivi gravi e documentati, comunque non è consentito superare le cinque uscite anticipate per quadrimestre. Non è altresì possibile interrompere la lezione in corso. L'uscita dall'istituto in orario di lezione è consentita solo con la presenza di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

I ritardi sull'orario di entrata saranno annotati e tempestivamente giustificati. Sono consentiti, per documentati motivi, cinque ritardi per ogni quadrimestre.

La frequenza dei ritardi incide sulla valutazione della condotta degli studenti.

Art.17 COMPITI DEGLI INSEGNANTI

L'insegnante della prima ora di lezione:

- Deve annotare sul registro di classe le assenze;

- Deve annotare, con indicazione dell'ora, i ritardi del giorno sul registro di classe.
- Deve giustificare le assenze del giorno o dei giorni precedenti;
- Il docente coordinatore della classe deve contattare la famiglia dello studente in caso di mancata giustificazione al secondo giorno dalla data dell'assenza o del ritardo;

Art.18 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Le assenze e i ritardi, a qualsiasi titolo effettuati, devono essere giustificati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci legalmente, sul libretto delle giustificazioni.

Gli studenti maggiorenni possono apporre la propria firma sulle giustificazioni per le assenze ed i ritardi.

La richiesta di giustificazione per l'assenza deve essere presentata il giorno del rientro a scuola.

In caso di dimenticanza è tollerato un ritardo di due giorni.

L'insegnante della prima ora ha l'obbligo di controllare le giustificazioni per le assenze .

CAPO V

DIRITTI, DOVERI, REGOLAMENTO DISCIPLINARE, REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Art. 19 FONDAMENTI E DIRITTI

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, libera e pluralistica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto educativo di corresponsabilità" e dalla "Carta dei servizi"; attraverso di essi si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto educativo di corresponsabilità", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10. del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti devono comunicare tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre

per le verifiche scritte gli elaborati che concorrono al medesimo voto di scrutinio dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni successivi alla prova e comunque non oltre i cinque giorni che precedono la successiva prova.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Nel pieno rispetto delle libertà personali, al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere la possibilità di vivere in un ambiente sereno, il presente documento acquisisce il "Regolamento per la gestione di una carriera alias per studentesse e studenti in transizione di genere".

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

ART. 20 DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità ed impegno assiduo nello studio le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri. Ogni forma di occupazione dell'Istituto da parte degli studenti, in qualunque modo decisa, è considerata atto illegale e lesivo del diritto allo studio di coloro che vogliono esercitarlo; il verificarsi di tale evento determina la limitazione dell'assemblea di Istituto del mese successivo alle due ultime ore di lezione, con obbligo del contrappello e la cancellazione di tutti i viaggi di istruzione, compresi quelli sportivi e dei soggiorni studio, fatta salva la possibilità per i Consigli di classe di adottare specifici provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che abbiano assunto un ruolo determinante nell'organizzazione dell'occupazione stessa.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi. L'elusione dei propri impegni è prova di negligenza.
3. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli Insegnanti, del Dirigente e del personale non docente intesa come esercizio di attività e di doveri professionali e tenere nei loro confronti comportamento corretto e leale.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei compagni in un clima di tolleranza e di partecipazione democratica. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione dettata dalla diversità va considerata immorale oltre che scorretta.

5. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti coerenti con i principi di sicurezza dettati da norme regolamentari e con le disposizioni emanate dal Dirigente nell'esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita scolastica.
6. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento ed in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le leggi, i regolamenti, le norme della civile convivenza.
7. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento e all'ordine delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture

ART 21 L'ORGANO DI GARANZIA (OG) È COMPOSTO DA:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- 1 docente, designato dal Consiglio d'Istituto
- 1 studente designato dagli studenti
- 1 genitore, designato dai genitori

L'organo di Garanzia si dota di un proprio Regolamento presente in questo documento ed è convocato dal Dirigente Scolastico.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità indicate nel regolamento. Sono altresì designati eventuali sostituti che partecipano alle riunioni dell'Organo di Garanzia nei casi di incompatibilità.

L'OG interviene in via definitiva nelle sanzioni disciplinari relative all'allontanamento dalla comunità scolastica e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti. Il voto è palese e non è consentito astenersi. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente.

Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto e integrazioni DPR 235, novembre 2007).
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario

CAPO V

VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART.22 PARTECIPAZIONE

I viaggi di istruzione sono organizzati a condizione che vi partecipino i due terzi della classe. I docenti organizzatori, nella programmazione d'inizio d'anno del Consiglio di classe, predisporranno la meta con una relazione sui contenuti didattici del viaggio. Il programma completo delle attività è comunicato alle famiglie.

Il consiglio di classe è sovrano nell'esprimere parere negativo in merito al Viaggio d'istruzione delle classi di appartenenza, quando per profitto o comportamento gli alunni dimostrino di non meritare questo tipo di attività.

ART. 23 IL PROGETTO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

E' presentato, previa approvazione del Consiglio di classe, ad apposita Commissione, corredato di programma di attività, numero di giorni, periodo prescelto, trasporti, costi, partecipanti e accompagnatori. La Commissione, comparate le offerte delle agenzie invitate alla gara, formula le proposte ritenute idonee al Consiglio d'Istituto che decide in via definitiva. Tale commissione è designata dal collegio docenti.

Sono previste visite culturali o visite d'istruzione secondo le programmazioni dei singoli consigli di Classe.

CAPO VI

VIGILANZA

ART.24 RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Il personale docente, durante l'ora di lezione, è responsabile della vigilanza sugli alunni:

1. VIGILANZA ORDINARIA

- a. nelle aule, durante i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- b. nelle aule, nei laboratori, nella palestra durante l'attività didattica;
- c. in concorso con i collaboratori scolastici, durante l'intervallo;

2. VIGILANZA STRAORDINARIA

d. durante la permanenza in altre sedi, anche non scolastiche, per attività che non siano assemblee d'istituto, la presenza alle quali, a norma dell'art. 43 del DPR 416/1974, è facoltativa, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.

ART.25 RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza sugli alunni:

1. VIGILANZA ORDINARIA

- a. durante l'ingresso, negli spazi comuni;
- b. durante l'attività didattica, negli spazi comuni;
- c. durante l'intervallo, in concorso con il personale docente.

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l'obbligo di segnalare al Dirigente, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola.

2.VIGILANZA STRAORDINARIA

- d. nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

CAPO VII

FORME E MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

ART.26 SPAZI PER L'INFORMAZIONE

Presso l'Istituto sono installate una bacheca sindacale, una bacheca degli studenti, una bacheca dei genitori per l'affissione di convocazioni, avvisi, comunicazioni di interesse collettivo.

I predetti documenti sono soggetti alla preventiva visione del Dirigente, il quale ha potere di vietarne la pubblicazione quando questi abbiano rilevanza penale o siano lesivi del buon nome dell'Istituto ovvero dell'onore e della riserva.

ART.27 ALBO D'ISTITUTO

All'albo della Scuola, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni che garantiscono l'esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri ascritti all'utenza o ai dipendenti.

Vanno inoltre esposti i seguenti documenti:

1. orario delle lezioni;
2. orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti;
3. organigramma degli Uffici;
4. organigramma degli Organi Collegiali;
5. organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
6. orario di apertura al pubblico degli Uffici;
7. copia del presente Regolamento.
8. Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998 n°249)
9. Calendari dei Consigli di Classe
10. Carta dei Servizi
11. Codice disciplinare
12. Regolamento di disciplina
13. POF

ART.28 COMUNICAZIONI E COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA

I colloqui fra i docenti e le famiglie si svolgono in appositi incontri antimeridiani, secondo un calendario settimanale di ricevimento, e pomeridiani, collocati nelle fasi intermedie dell'anno scolastico.

La Scuola ha, comunque, il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente e nelle forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli alunni.

ART.29 RAPPORTI CON LA PRESIDENZA

Il ricevimento dei genitori e degli studenti da parte del Dirigente avviene nella fascia oraria prefissata dall'Ufficio o, per ragioni straordinarie o di particolare urgenza, in orario diverso, previo appuntamento.

CAPO VIII

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

ART.30 ORARIO DI FUNZIONAMENTO

La biblioteca, i laboratori, i gabinetti scientifici e la palestra funzionano, di norma, nelle ore antimeridiane. Il loro funzionamento potrà essere esteso al pomeriggio sulla base di una pianificazione deliberata annualmente dal Consiglio d'Istituto.

ART.31 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA

1. L'accesso al prestito dei volumi della biblioteca è consentito ai docenti, agli alunni, al personale non docente
2. Durante l'orario d'apertura la biblioteca è a disposizione degli utenti per il prestito, la consultazione, la lettura.
3. Le chiavi della biblioteca possono essere ritirate solo dagli insegnanti preposti al servizio, che dovranno riconsegnarle al termine dello stesso. Ad essi sono attribuite le seguenti competenze:
 - presa in carico e custodia dei volumi e delle riviste;
 - schedatura del materiale in entrata;
 - cura del servizio di consultazione e di prestito;
 - verifica delle restituzioni e controllo delle condizioni dei volumi;
 - tempestiva segnalazione al Dirigente di eventuali ammanchi
4. Il prestito può essere effettuato solo dagli insegnanti incaricati.
5. Agli studenti non può essere dato in consultazione, fuori dai locali della biblioteca, più di un volume per volta.
6. Il servizio di biblioteca, di norma, inizia con l'apertura dell'anno scolastico e cessa il 15 Maggio per gli alunni dei primi quattro anni di corso; detto termine è prorogato al 31 Maggio per gli alunni delle quinte classi.
7. La restituzione dei libri deve avvenire entro 20 giorni dal ritiro, salvo rinnovo (anche contestuale) del prestito stesso.
8. Al termine dell'anno scolastico dovrà essere effettuata la ricognizione della biblioteca e l'inventario dei libri non restituiti.
9. La mancata restituzione di un volume comporta l'esclusione del responsabile dal servizio medesimo sino alla refusione del danno.

10. Le opere facenti parte di collane non possono essere consultate fuori dai locali della biblioteca.

CAPO IX

USO DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELLA SCUOLA

ART.32 DIVIETO DI FUMARE

È fatto assoluto divieto di fumare in qualunque locale interno ed esterno della scuola

ART.33 USO, LIMITAZIONI E RESPONSABILITÀ

L'uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche è consentito alle componenti, agli organi, ai singoli operatori della Scuola per fini istituzionali. Docenti e studenti, come singoli o gruppi, possono altresì usufruire delle strutture scolastiche e delle attrezzature per fini di studio, approfondimento, aggiornamento - anche di carattere personale- nei limiti stabiliti dal C.d.I.

Tutti gli utenti devono collaborare alla loro tenuta nelle migliori condizioni di funzionamento, igienicità, integrità, rispondendo individualmente o in solido di ogni danno derivante da un uso improprio o arbitrario o comunque non autorizzato.

Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni della comunità: chiunque danneggi detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni la cui entità verrà determinata dalla Giunta Esecutiva, qualora possano essere individuati i responsabili. In caso contrario l'onere del risarcimento verrà sostenuto dalla collettività studentesca che usufruisce dell'arredo o dell'immobile danneggiato.

CAPO X

NORME FINALI

ART.34 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli Organi dell'Istituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai singoli operatori, da ciascun utente.

ART.35 MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento, oltre che per autonoma iniziativa del Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco, dell'Assemblea del personale ATA. Le delibere di modifica vanno adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto nella sua strutturazione plenaria.

Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da esporre all'albo della Scuola.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

Visti:

- il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti")
- il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 (modifiche e integrazioni) - la C.M. n. 2546/DGS del 23.05.2007 ("Scuola e legalità")
- la C.M. n. 30 del 15.03.07
- la Circ. applicativa n. 3602/PO del 31.07.2008 il presente Regolamento di disciplina definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, a integrazione del Regolamento di Istituto.

FINALITÀ

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Devono pertanto essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

Costituiscono comportamenti configuranti mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese le visite guidate, lezioni itineranti e viaggi di istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal POF.

- 1) Infrazioni relative al comportamento scolastico (cfr. D.P.R. 249, art.3, c.1)
 - A) inosservanza abituale dei doveri scolastici (es.: elusione delle verifiche; ritardi e uscite anticipate reiterati; ritardi o mancanze nelle giustificazioni);
 - B) allontanamento dall'edificio scolastico senza autorizzazione;
 - C) continuo disturbo – in qualunque forma o modalità - dell'attività didattica; D) falsificazione di firme e/o documenti;

- 2) Infrazioni ai doveri verso la comunità scolastica (cfr. D.P.R. 249, art.3, c.2)
 - A) espressioni e/o comportamenti lesivi nei confronti della comunità scolastica in tutte le sue componenti (docenti, studenti, D.S., personale ATA) e che violino il principio del rispetto reciproco;
 - B) comportamenti violenti lesivi dell'incolumità propria o altrui;
 - C) uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati durante l'attività didattica (cfr. C.M. n. 30 del 15.03.2007);
 - D) introduzione e/o uso all'interno dell'istituto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; E) sottrazione di beni altrui;

- 3) Infrazioni ai doveri nei confronti delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza (cfr. D.P.R. 249, art.3, cc.4-5)
 - A) violazione dei regolamenti di laboratorio;
 - B) violazione delle norme di sicurezza (es.: manomissione di estintori, idranti, etc.) e del divieto di fumo nei locali interni e nelle aree di pertinenza di tutte le sedi dell'Istituto; violazione del divieto all'uso della sigaretta elettronica nei locali chiusi della scuola (D.L. n. 104 del 12/09/2013);
 - C) danneggiamento e/o furto di arredi e/o attrezzature;

TABELLA RIASSUNTIVA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

infrazione	entità	sanzione	organo sanzionatore	organo per il ricorso	termine del ricorso
1A – 1C – 2C – 3A - 3B	Lieve	Ammonizione scritta	Docente	Dirigente Scolastico	immediato
	Lieve reiterata	Ammonizione scritta – allontanamento temporaneo dall'aula			
1A – 1C – 2A – 2C - 2D – 3A - 3B	Rilevante	Ammonizione scritta – allontanamento temporaneo dall'aula sospensione con obbligo di frequenza	Docente Docente/D. S. Consiglio di classe	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	5 giorni

	Rilevante reiterata	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 3 gg.)	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette		
	Grave	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 gg.)			
1B – 1D – 2A – 2B – 2C - 2D - 2E – 3A - 3B – 3C	In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato	A) Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg. ¹	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia	15 giorni
		B) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ²			
		C) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato ³			

N.B.1: nei casi di infrazioni che implicino un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata;

N.B.2: nel caso di infrazioni che costituiscano reato, il D.S. dovrà procedere a relativa denuncia Ai sensi della Circolare applicativa Prot. Nr. 3602 del 26/08/2008:

¹ A) Tale sanzione può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

² B) L'irrogazione di tale sanzione è prevista nelle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

N.B.: Per le sanzioni previste in A) e B), occorrerà evitare che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

³ C) Tale sanzione è prevista per i casi più gravi di quelli indicati nel punto B)

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5 del DPR 235 / 07 è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori. E' prevista l'elezione di membri supplenti che sostituiscono il membro effettivo oltre che in assenza di questi, nel caso in cui faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore.
2. L'Organo di garanzia, che resta in carica per un anno scolastico, decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari. Decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sugli eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
3. Il ricorso è ammesso se inoltrato entro 15 giorni dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare. Nell'esplicitare il ricorso, l'interessato può chiedere di essere ascoltato. Analoga richiesta può essere formulata dal soggetto erogante la sanzione. E' comunque facoltà del ricorrente o del soggetto che ha comminato la sanzione, presentare una memoria scritta entro tre giorni dalla data di convocazione dell'organo di garanzia che, a tal fine, viene notificata anche a detti soggetti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve essere formulato per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. L'organo si pronuncia non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti in prima convocazione. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la comunicazione dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere, l'organo è riconvocato due giorni dopo; in seconda convocazione per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Presidente, in apertura di seduta informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento oggetto del ricorso. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese, si decide a maggioranza semplice, non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'O.G.
8. L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
10. Contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto degli Studenti, anche se contenute nel regolamento di Istituto, è ammesso reclamo al Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva.
11. Tutti gli atti sono soggetti alle norme previste in materia di privacy e di trasparenza.